

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E  
CAVE E MINIERE

Oggetto: Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di BIOMETANO ed ammendante di qualità da FORSU nel Comune di Force (AP), loc. San Salvatore - Soc. proponente 4R s.r.l. – Parere favorevole ex art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 per PAUR di competenza provinciale (art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017 recante il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 20/2001;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 371 del 10/04/2017 recante parziale modifica dell'assetto delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017;

DECRETA

- 1) **di esprimere**, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n. 387/2003, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, **parere favorevole** al progetto definitivo denominato *"Impianto di produzione BIOMETANO ed ammendante di qualità da Forsu"* di cui alla documentazione progettuale trasmessa dalla Provincia di Ascoli Piceno presentata dalla Società 4R srl con sede legale a Monza (MB) in via S.M. Pelletier n. 4, 20900 – C.F. e P.IVA 08029531210;
- 2) **di esprimere**, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n. 387/2003, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, **parere favorevole** a realizzare ed esercire Impianto di produzione BIOMETANO ed ammendante di qualità da Forsu e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in conformità al progetto di cui al punto 1, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo **"pareri pervenuti e discussi in sede di cds"** di cui al documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano da forsu di cui al punto precedente, quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto;
- 4) **di specificare**, che il presente parere favorevole è subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del PAUR di competenza della Provincia di Ascoli Piceno;
- 5) **di stabilire** che prima dell'emanazione del PAUR dovrà essere acquisito da parte della Provincia di Ascoli Piceno il Contratto di compravendita con Consind delle aree oggetto



dell'intervento debitamente registrato come specificato nel paragrafo "disponibilità dell'area";

- 6) **di disporre**, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e di quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, che Società 4R srl all'atto dell'avvio dei lavori di variante, attivi appositamente fidejussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo complessivo pari a Euro 579.500,00, rilasciata a favore del Comune di Force (AP) a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione a fine esercizio dell'impianto, da trasmettere successivamente in copia alla Regione Marche – PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere;
- 7) **di dichiarare**, ai sensi art.12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, che il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico per gli aspetti relativi alla redazione e approvazione del Piano Attuativo come previsto dall'art. 1 comma 6 delle NTA Consortili, alla non realizzazione del marciapiede posto al lato sud della strada interna di penetrazione, nonché alla larghezza della strada secondaria a fondo cieco inferiore ai previsti 8 mt come specificato nella Delibera di Comitato Direttivo di Piceno Consind n. 238 del 26/11/2020;
- 8) **di ritenere** concluso e archiviato, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio il procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 avviato con nota regionale prot. n. 1194204 del 24/10/2018;
- 9) **di stabilire** che la Società 4R srl, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, deve darne comunicazione alla Provincia di Ascoli Piceno, alla Regione Marche - PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, all'Arpam Dipartimento di Ascoli Piceno, al Comune di Force per le eventuali verifiche di competenza;
- 10) **di stabilire** che l'inizio dei lavori avvenga entro un anno dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo del PAUR e la fine lavori entro 3 anni dalla data di inizio, salvo eventuali proroghe. Deve essere data comunicazione dell'avvio dei lavori (almeno con 15 giorni di preavviso) e di fine lavori alla Provincia di Ascoli Piceno, al Comune di Force ed alla Regione Marche;
- 11) **di trasmettere** copia del presente atto alla Provincia di Ascoli Piceno;
- 12) **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza del presente atto;
- 13) **di pubblicare** il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
- 14) **di pubblicare** il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
*(Ing. Massimo Sbriscia)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa di riferimento**

- Art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - normativa sulle fonti energetiche rinnovabili “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”;
- Linee Guida nazionali sulle fonti energetiche rinnovabili di cui al DM 10-09-2010;
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- DGR n. 255/2011 di recepimento delle LLGG nazionali;
- DGR n. 1191 del 01/08/2012 di integrazione alla DGR n. 255/2011;
- D. L.gs. n. 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

### **Motivazione**

#### **Il procedimento amministrativo**

La Società 4R srl con istanza del 4 ottobre 2018, acquisita al prot. regionale n. 1114768 del 04/10/2018, ha chiesto alla Regione Marche il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da FORSU.

Con nota regionale prot. n. 1194204 del 24/10/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Considerando che l'impianto in questione ai sensi punto 7 lettera z.a) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, come richiamato dalla L. R. n. 3/2012, Allegato B2 punto 7 lettera q) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ...”* rientrava tra le tipologie impiantistiche sottoposte alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale;

considerando che il c. 2, art. 4 della L. R. n. 3/2012 stabiliva che *“La Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio”*,

con la nota suddetta si è comunicata, altresì, la contestuale sospensione del procedimento affinché la Provincia di Ascoli Piceno potesse esprimere il necessario parere di propria competenza in materia di VIA e AIA.

Successivamente, con nota prot. n. 12216 del 20/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 802084 del 21/07/2020, la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato l'avviso di indizione della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i.) volta al riesame del procedimento in corso di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 in forza di quanto previsto dall'art. 9, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo l'intesa raggiunta dalle parti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 17 del 09/01/2020.



Con nota regionale prot. n. 845365 del 28/07/2020 si è comunicato alla Provincia di Ascoli Piceno che da quanto sopra si deduce che l'esito della verifica di assoggettabilità ha comportato l'assoggettamento a VIA oppure che il proponente ha intrapreso, volontariamente, direttamente la VIA senza attivare preventivamente la verifica di assoggettabilità.

Sempre con la stessa nota la Regione ha comunicato che pur non essendo a conoscenza dell'iter amministrativo finora intrapreso, nello spirito della massima collaborazione tra Enti si ritiene doveroso evidenziare la necessità di attivare l'art. 27-bis. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - del D.Lgs. n. 152/2006 che al c. 1 specifica *"Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti"*.

Si è rappresentato, infine, al fine di fugare ogni dubbio, che la Regione Marche con la succitata del 24/10/2018 aveva comunicato l'avvio del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (Autorizzazione unica) perché qualora l'impianto de quo non fosse stato assoggettato a VIA sarebbe restato valido il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Viceversa, come sopra specificato, dal momento che si è attivato il procedimento di VIA, si ritiene che il procedimento corretto sia quello incardinato nell'art. 27 bis. Del D.lgs. 152/2006 in capo alla Provincia di Ascoli Piceno.

In seguito a ciò la Soc. proponente 4R con nota del 07/08/2020 (acquisita al prot. regionale n. 900685 del 07/08/2020) ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno la documentazione integrativa necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, unitamente all'elenco degli Enti potenzialmente interessati.

Successivamente la Provincia di Ascoli Piceno con nota prot. n. 15616 del 21/09/2020, acquisita al prot. regionale n. 1068306 del 21/09/2020, ha comunicato, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a riforma di quanto espresso con nota prot. n. 921 del 11/01/2019 ai sensi dell'art. 23 (VIA) e dell'art. 29-sexies (AIA) del D.Lgs. 152/2006.

Con nota regionale prot. n. 1200623 del 20/10/2020, al fine di esprimere il parere di competenza, la Regione Marche ha comunicato alla Provincia, ai sensi del punto 13 – parte III (Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica) del DM 10/09/2010 (Linee guida autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la necessità di chiedere alla Società 4R la seguente documentazione integrativa:

- Documentazione attestante la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle



opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

- Planimetria catastale dell'intervento proposto;
- Delibera Piceno Consind di proroga sul termine di assegnazione area intervento.

Con nota prot. n. 17860 del 22/10/20, acquisita al prot. regionale n. 1209350 del 22/10/2020, la Provincia di Ascoli Piceno ha chiesto alla Soc. 4R la documentazione integrativa di completamento istanza e trasmesso i pareri e/o richieste di integrazioni pervenute dai vari Enti.

Con nota prot. n. 19870 del 23/11/2020, acquisita al prot. regionale n. 1330276 del 24/11/2020, la Provincia di Ascoli Piceno premesso che la Soc. 4R srl ha trasmesso tutti gli elaborati aggiornati ha indetto la conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 240/90 per il giorno 01/12/2020 in via telematica.

Con nota prot. n. 21059 del 09/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 1384392 del 09/12/2020, la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso il verbale della cds del 01/12/2020.

### **Descrizione del progetto**

Si tratta di un impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata previsto dalla Società 4R Srl nel comune di Force. L'impianto è finalizzato ad ottenere biometano da immettere in rete o da utilizzare per autotrazione ed un prodotto (ammendante compostato misto di qualità o compost) per gli usi agricoli/lorovivaistici.

Al sito si accede percorrendo la SP 238 tramite la strada di servizio di nuova realizzazione.

Per l'attività di produzione biometano ed ammendante compostato misto da FORSU è prevista la realizzazione di tre strutture principali:

- Capannone Pretrattamento - Pretrattamento e movimentazioni con annessa tettoia stoccaggio strutturante tal quale;
- Corpo biocelle (6) (considerati impianto tecnologico ed annessi al capannone maturazione);
- Capannone Maturazione - Maturazione e vagliatura finale con annessa tettoia deposito ammendante;
- Uffici, officina, control room, spogliatoi.

Nell'impianto troveranno posto anche impianti tecnologici quali un biofiltro, un impianto di digestione anaerobica, stazione di upgrading, cabine di scambio energia elettrica e biometano.

Totale superficie coperta (mq) 9.468



Totale superficie impermeabilizzata (mq) 13.468

Totale cubatura edifici (mc) 43.494

Superficie totale lotto (mq) 46.828

Superficie totale intervento (mq) 21.569

L'attività impiantistica prevede la produzione di biometano e fertilizzanti organici dal recupero di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata ed in particolare:

- FORSU;
- Rifiuti ligneocellulosici.

Di seguito vengono rappresentati i quantitativi indicativi e massimi vincolanti di rifiuti trattabili in impianto, con indicazione delle relative operazioni di recupero ai sensi dell'All.C Parte IV D.Lgs.

L'impianto sarà organizzato in 2 linee di trattamento e recupero del rifiuto organico:

- Linea di digestione anaerobica, da cui si produrrà biogas e, dopo purificazione, biometano;
- Linea di compostaggio aerobico, da cui si produrrà fertilizzante organico.

Le due linee di trattamento sono tecnicamente connesse, ma possono operare anche in caso di sospensione di una delle 2.

L'impianto è dimensionato per trattare 50.000 t/a di Forsu + 18.500 t/a di rifiuto ligneo-cellulosico.

Dati principali dell'impianto:

Forsu in ingresso (indicativo): 50.000 t/a

Strutturante in ingresso (rifiuto ligneo-cellulosico indicativamente): 18.500 t/a

Totale rifiuti annui in ingresso (vincolante): 68.500 t/a

Durata processo digestione anaerobica (volume digestore 2800mc): 21 gg

Biogas prodotto da digestione (stima produzione minima 130 Nmc/t)\*: 5.850.000 Nmc/a

\* Dato di targa impianto upgrading utilizzato nel dimensionamento dell'impianto: 8.760.000Smc/a

Biometano prodotto (60% del biogas)\*\*: 3.510.000 Smc/a

\*\* Dato di targa impianto upgrading, utilizzato nel dimensionamento dell'impianto: 5.256.000 Smc/a





Ammendante prodotto: 18.590 t/a

Strutturante di ricircolo: 3.098 t/a

Sovvallo a smaltimento: 6.197 t/a

### **Disponibilità dell'area**

Il sito d'intervento ricade all'interno del territorio comunale di Force (AP) in un'area industriale a nord est del centro abitato. L'area di intervento è individuata al catasto del Comune di Force al Fg. 8 p.lle n. 8, 9, 26, 101qp, 139, 27 qp, 138, 140 qp, 100, 150qp, 46 e 47.

Il proponente, in merito alla disponibilità delle aree suddette, ha provveduto a trasmettere le visure catastali di ciascuna particella da cui risultano intestate al Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto e dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind).

A riguardo il Piceno Consind:

Con la Deliberazione n. 117 del 29/05/2018 ha assegnato in via temporanea alla ditta 4R srl l'area di mq 43.543 circa di cui alla planimetria allegata e ha fissato il termine di assegnazione in tre mesi.

Con la Deliberazione n. 143 del 05/07/2018 ha preso atto, dopo approfondimento catastale, che la superficie complessiva del lotto assegnato in via provvisoria con il provvedimento di Comitato Direttivo n. 117/2018 è pari a 41.788 mq. Si è inoltre preso atto che il lotto di che trattasi è censito al Fg. N. 8 del castao del Comune di Force (AP) ed è composto dalle p.lle nn. 8 – 9 – 26 - 101 porzione - 139 - 27 porzione - 138 - 140 porzione – 100 - 150 porzione - 46 e 47.

Con la Deliberazione n. 196 del 06/09/2018 ha concesso una proroga di ulteriori 12 mesi a far data dalla comunicazione di detta deliberazione di cui al provvedimento n. 117/2018 e successive integrazioni.

Con la Deliberazione n. 218 del 12/09/2019 ha concesso una proroga di ulteriori 12 mesi di cui al provvedimento n. 117/2018 e successive integrazioni.

Con la Deliberazione n. 153 del 10/09/2020 ha concesso una proroga di ulteriori 6 mesi di cui al provvedimento n. 117/2018 e successive integrazioni.

Con la Deliberazione n. 212 del 05/11/2020 ha assegnato “ ...in via temporanea alla ditta 4R l'ulteriore superficie di mq. 5.040 di area edificabile, composta dalle p.lle 150 (quota parte di mq. 4.897) e 140 (quota parte di mq. 143) catastalmente sempre identificata al fg. 8 del catasto del Comune di Force (AP) – la quale, in ogni caso, verrà esattamente determinata soltanto dopo la redazione del giusto tipo di frazionamento che all'uopo verrà predisposto.” Ha





precisato, inoltre, che in conseguenza di quanto detto la superficie complessiva oggetto di assegnazione è di mq. 46.828 (41.788+5.040).

In sede di cds del 01/12/2020 “ ... Cicconi fa presente che per l'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 è necessario trasmettere inoltre il contratto di compravendita per l'acquisto dell'area del Piceno Consind da parte della società 4R S.r.l. L'ing. Autuori rappresentante della 4R S.r.l. afferma che per dimostrare la disponibilità dell'area necessaria per l'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 è sufficiente l'assegnazione dell'area stessa che già è stata trasmessa in quanto la ditta provvederà all'acquisto della stessa una volta ottenuto il Provvedimento Unico di Autorizzazione e che quindi si potrà prescrivere di trasmettere l'atto di compravendita successivo prima dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto.”

Si ritiene comunque che prima dell'emanazione del PAUR la Provincia di Ascoli Piceno acquisisca il contratto di compravendita per l'acquisto dell'area del Piceno Consind da parte della Società proponente 4Rsrl.

### **Polizza fidejussoria**

Nel verbale della cds del 01/12/2020 si specifica quanto segue:

“ ... Cicconi passa alla definizione dell'importo della polizza fidejussoria a carico della ditta 4R S.r.l. che verrà calcolato in base all'importo risultante dal computo metrico trasmesso con l'ultima revisione della documentazione tecnica (nov. 2020) di 475.000 € (con le opere di recupero già detratte) oltre l'IVA al 22% relativa alla dismissione e ripristino dei luoghi.

Piccinini rappresenta che la Ditta dovrà stipulare anche una seconda polizza a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione e che verrà riportata nella Convenzione sottoscritta prima dell'esecuzione dei lavori, pertanto il beneficiario della polizza per l'eventuale dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi è il Comune di Force.”

Pertanto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e di quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, la Società 4R srl prima dell'avvio dei lavori dovrà attivare apposita fidejussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo complessivo pari a Euro 579.500,00, rilasciata a favore del Comune di Force a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione a fine esercizio dell'impianto, da trasmettere successivamente in copia alla Regione Marche – PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere.

### **Pareri pervenuti e discussi in sede di cds**

**Snam Rete Gas spa** con nota prot. n. EAM25541 del 25/11/2020 si specifica che “ ... sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon



*fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”*

In sede di cds del 01 dicembre 2020 si accoglie quanto prescritto.

**Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività territoriali – Div. XI Ispettorato Territoriale Marche-Umbria** con nota prot. n. 113917 del 02/10/2020 ha comunicato “ ... *si trasmette in allegato l’elenco della modulistica, oltre a copia fac-simile della documentazione da utilizzare da parte della società proponente, per il rilascio del Nulla Osta di competenza di questo Ispettorato Territoriale relativo ad eventuali stati interferenziali che possano determinarsi tra le linee elettriche di nuova realizzazione e cavi di telecomunicazione esistenti, così come previsto dall’art.95 - comma 1, del D.Lgs. 259/03. Si precisa inoltre che qualora il progetto dovesse prevedere anche la realizzazione di una linea di collegamento in tubatura metallica per l’immissione del gas metano prodotto alla rete del gestore S.G.I. SpA, tale intervento necessiterebbe del rilascio del Nulla Osta da parte di questo Ispettorato Territoriale, così come previsto dall’art.95 – comma 5, del D.Lgs. 259/03 - di cui, eventualmente, si provvederà ad inviare elenco della necessaria documentazione.”*

Il MISE, successivamente, con nota prot. n. 121466 del 15/10/2020 ha preso atto della comunicazione che la Soc. 4R ha inoltrato specificando che:

- *“l’impianto in autorizzazione non prevede la produzione di energia elettrica, conseguentemente non è necessaria la realizzazione di linee elettriche per l’immissione in rete di energia elettrica;*
- *le eventuali linee elettriche di collegamento alla rete Enel saranno utilizzate soltanto come utenza passiva e verranno realizzate direttamente da Enel Distribuzione;*
- *la realizzazione della condotta di allacciamento alla rete di trasporto del biometano prodotto, sarà gestita autonomamente da SGI S.p.A.”.*

Si prende atto di quanto sopra specificato.

**Cicli Integrati Impianti Primari spa (CIIP)** con nota prot. n. 2020021469 del 21/10/2020 ha comunicato che:

- *“L’approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti presenti nella zona a 400 ml dall’impianto da realizzare, previa valutazione tecnica in base alla richiesta di*



*fabbisogno idrico. In ogni caso, la ditta dovrà provvedere ad installare una adeguata vasca di accumulo con relativo impianto di autoclave monta liquido per soddisfare le future esigenze ad uso igienico-potabile.*

- relativamente allo scarico delle acque reflue (domestiche e assimilate/industriali), la zona è totalmente sprovvista di rete fognaria pubblica. La ditta, acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, dovrà provvedere a realizzare un idoneo impianto fognario di smaltimento e trattamento la cui proprietà, gestione, manutenzione e controllo resterà a totale carico della proprietà privata.*
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del SII. come più volte ribadito dall' ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010). in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”*

**Società Gasdotti Italia spa** con nota prot. n. 20421 del 01/12/2020 ha comunicato che: “ ...

- allo stato attuale non vi sono interferenze tra il suddetto impianto e le nostre infrastrutture presenti in zona;*
- la realizzazione del suddetto impianto risulta del tutto compatibile ed integrata con il nostro progetto di potenziamento della rete di trasporto gas, inserito nei piani di sviluppo decennali, denominato metanodotto di rete regionale “ANELLO VAL D’ASO DN 150 (6”) DP 75 bar e bretella” attualmente sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.152/2006) di competenza del MATTM-CRESS.*

*Pertanto **si esprime parere favorevole**, restando a completa disposizione per fornire eventuali approfondimenti del caso inerenti l’allacciamento per immissione in rete del biometano prodotto.”*

Si prende atto di quanto comunicato.

Il **Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino (PICENO CONSIND)** con nota prot. n. 4403 del 27/11/2020 ha inviato la Delibera di Comitato Direttivo n. 238 del 26/11/2020 con la quale l’Ente ha espresso il proprio parere.

Con la suddetta deliberazione si è approvato il documento istruttorio ed espresso **parere urbanistico favorevole** al progetto poiché non contrasta con le NTA del vigente PTC



dell'Agglomerato Industriale di Comunanza/Force/Rotella approvate con deliberazioni di Consiglio Generale n. 04/CG/2012 del 16/01/2012 con le seguenti prescrizioni:

- la Superficie Territoriale deve ricomprendere oltre agli standard di cui all'art. 5 del DM 1444/68 anche le altre dotazioni territoriali così come graficizzato nella Tav. 17;
- lo standard pubblico di cui all'art. 5 comma 1 del DM 1444/68 va determinato considerando la Superficie Territoriale e non quella Fondiaria, diversamente da come indicato nella Tabella contenuta nella Tav. 18.

Inoltre si è stabilito che deve essere redatto lo schema di Convenzione per le opere di Urbanizzazione relative all'intervento in oggetto.

In sede di cds del 01/12/2020 e come specificato nel verbale della stessa, per la questione urbanistica si precisa, altresì:

*“ ... Il Tecnico del Comune di Force precisa che nel certificato oltre ad essere dichiarata la conformità allo strumento urbanistico che in questo caso è il piano territoriale di coordinamento del PICENO CONSIND è stata anche dichiarata l'esenzione alle prescrizioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale ai sensi dell'art.60 punto 1/d delle Norme Tecniche di attuazione del PPAR stesso (area industriale di competenza del PICENO CONSIND).*

*L'ing. Piccinini del Piceno Consind fa notare che l'area dove si andrà a realizzare lo stabilimento industriale è esterna sia alla fascia di esondazione individuata dal Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale relativa al fiume Aso che agli ambiti relativi al Decreto legislativo 42/2004 relativo ai fiumi (ex Galasso legge 431/85) quindi l'unico vincolo esistente è quello relativo alla tutela paesaggistica dell'intero territorio del comune di Force (ex art.136 del D.Lgs n.42/2004 e ss. mm. e ii. giusto la D.G.R.M. n.23965 del 02/09/1980)...”.*

Nel documento istruttorio della suddetta deliberazione, inoltre, si specifica quanto segue:

*“ ... Questo Ente con le Deliberazioni di Comitato Direttivo nn. 117/18 del 29/05/2018 e 212 del 05/11/2020, ha assegnato alla ditta 4R srl in via temporanea il terreno oggetto del presente intervento, poi meglio determinati con la redazione del giusto tipo di frazionamento.*

*L'intervento ricade fuori dalla zona delimitata come “Aree a rischio idro-geologico” del PAI Marche e fuori dal vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, ex L. 431. Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di biometano ed ammendante compostato misto da FORSU e prevede la realizzazione di un unico accesso dalla ex SP238, ora SS 433 “Val d'Aso”. La superficie del lotto cioè quella Fondiaria è di 21.569 mq, con superficie coperta pari a 9.468 mq e SUL di mq 5482.*

*La superficie destinata a standard di cui al DM 1444/68 (verde più parcheggi) è pari a 4.278 mq.*



*Il progetto si inserisce tra quelli previsti all'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 pertanto l'approvazione dello stesso costituisce variante allo strumento urbanistico non risultando quindi necessario dar luogo alla redazione e approvazione del Piano Attuativo come previsto dall'art. 1 comma 6 delle NTA Consortili.*

*Inoltre costituisce variante allo strumento urbanistico vigente anche la non realizzazione del marciapiede posto al lato sud della strada interna di penetrazione, nonché la larghezza della strada secondaria a fondo cieco inferiore ai previsti 8 mt....".*

In sede di cds del 01/12/2020 si specifica che, ai sensi art.12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003, il presente provvedimento costituirà variante allo strumento urbanistico per gli aspetti relativi alla redazione e approvazione del Piano Attuativo come previsto dall'art. 1 comma 6 delle NTA Consortili, alla non realizzazione del marciapiede posto al lato sud della strada interna di penetrazione, nonché alla larghezza della strada secondaria a fondo cieco inferiore ai previsti 8 mt.

**Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – Ufficio prevenzione** con nota prot. n. 8810 del 13/10/2020 ha specificato: “...questo Comando ha già espresso, con nota Prot. n. 15525 del 21/11/2018 che ad ogni buon fine si allega alla presente, il proprio parere favorevole all'esame progetto presentato dalla ditta in oggetto indicata. Si specifica che in caso di modifiche apportate al progetto già approvato, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto a richiedere, con apposita istanza, un nuovo esame del progetti così come previsto dal DPR 151/2011”.

Nel parere prot. n. 15525 del 21/11/2018 il Comando “... esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole**, alle seguenti condizioni:

- *Anche per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 91 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; DM 3/11/2004 “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”; ecc....*

*Al termine dei lavori e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011 n. 151, dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio mediante il modello ..., allegando la seguente documentazione....”.*

Si prende atto di quanto sopra prescritto.





**Anas spa – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane** con nota prot. n. 512651 del 07/10/2020 ha comunicato che: “ ... riscontrato che la zona oggetto della realizzazione è compresa tra il km 29+910 e km 30+160 della S.S. 433 “Val d’Aso”, che il tratto ricade in zona extraurbana, esaminati gli elaborati progettuali questa Struttura Territoriale Marche esprime il **parere positivo condizionato** ... con le seguenti prescrizioni:

### **Realizzazione della struttura**

- 1) S.S. 433 “Val d’Aso”: per la fascia di rispetto stradale vige il D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati) quindi lungo la S.S. 433 “della Val d’Aso”, strada di tipo C – “Strada extraurbana secondaria”, la distanza minima da osservare per qualsiasi edificazione a tutela della strada è minimo di m. 30,00 a partire dal confine stradale\*.
- 2) All’interno della fascia di rispetto stradale, eventuali strade di servizio, parcheggi, canalizzazioni etc. a supporto della zona edificata possono essere realizzati a non meno di 10,00 m dal confine stradale\*.
- 3) Eventuali alberature potranno essere posizionati alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque ad una distanza non inferiore a m. 6,00 dal confine stradale.

Giova sottolineare che all’interno della fascia di rispetto vige il vincolo dell’inedificabilità assoluta da intendersi come divieto alla realizzazione di qualsiasi opera o manufatto, sia interrato che fuori terra.

### **Realizzazione dell’accesso:**

Per quanto riguarda la realizzazione dell’accesso, al momento, vista la documentazione allegata alla richiesta, non si è in grado di esprimere alcun parere in quanto non si evince se lo stesso rispetti quanto prescritto dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada art. 22 e Regolamento di Attuazione artt. 44 e 45 per accessi privati.

Infatti nelle strada extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore a norma a 300 m tra loro.

La nuova costruzione riguarda un impianto di produzione biomassa e, come tale, sarà caratterizzata da un flusso veicolare in ingresso ed uscita prevalentemente di tipo pesante. Per tale motivo la configurazione di intervento (accesso e viabilità di servizio) dovrà essere rivisitata in modo tale da assicurare che l’ingresso e l’uscita di detti mezzi pesanti avvenga disimpegnando nel minor tempo possibile il tratto di strada statale 433 interessato e ciò anche con l’adozione di adeguati raggi di curva compatibili con il predetto traffico di tipo pesante”.

La Società proponente ha provveduto all’elaborazione del progetto per quanto concerne la viabilità di accesso all’impianto secondo le indicazioni ANAS.



**Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche** con nota prot. n. 16696 del 21/09/2020 esprime “ ... **parere favorevole con prescrizioni**, in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato. Al fine di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive:

- per le strutture dell'impianto sia prevista una copertura a “tetto verde” caratterizzata da uno strato vegetativo naturale a bassa manutenzione allo scopo di mitigare l'inserimento del nuovo insediamento produttivo in un'area a vocazione prevalentemente agricola;
- per la finitura dei prospetti, compresi gli infissi e i portoni, sia adottata una colorazione neutra nella tonalità delle terre;
- siano previste fasce vegetazionali di specie arboree autoctone, ad alto fusto e sempre verdi, da piantumare in numero consistente nella porzione del lotto in prossimità del fiume al fine di ridurre l'impatto paesaggistico del nuovo impianto;
- per la viabilità interna all'area sia adottata una pavimentazione in ghiaia stabilizzata di colore intonato alle terre naturali;
- per la recinzione dell'area siano adottati elementi non opachi, di colorazione intonata al contesto paesaggistico naturale, preferibilmente integrati con la vegetazione;
- le condotte esterne, canne fumarie e tubazioni in genere, qualora visibili, siano previste con finitura opaca effetto corten;

Per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico, si conferma il parere già espresso con nota Ns. Prot. 5589 del 14/03/2019, che qui ad ogni buon conto si riporta di seguito:

- dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le attività di scavo o modellazione. Tutte le attività di scavo dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza ed il controllo di personale specializzato con oneri interamente a carico del Committente. Il soggetto incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori ed avrà cura di redigerne adeguata documentazione tecnico-scientifica, nonché di valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo manuale e di richiedere, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo. In caso di rinvenimenti di natura archeologica la prosecuzione delle indagini sarà concordata con personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza in sede di opportuno sopralluogo, che,





*ai sensi del D.Lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;*

*- l'incarico dovrà, in caso di ritrovamento, prevedere il lavaggio e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile a un primo inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;*

*- in caso di rinvenimenti, saranno a carico del Committente, recupero, messa in sicurezza (ed eventuale primo restauro dove necessario) dei manufatti rinvenuti nel corso delle attività di scavo;*

*- dovrà essere data comunicazione, con preavviso dei almeno 15 giorni, dell'inizio di ogni attività prevista da Progetto;*

*- resta inteso che un parere di questo Ufficio potrà essere reso solo a scavi ultimati e sulla base della documentazione archeologica consegnata*

*si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004. Che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art.90).*

*- ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., non ritiene necessaria l'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in relazione all'intervento di cui trattasi nel suo complesso, reputando, per gli aspetti di stretta competenza, esaustiva l'espressione del proprio parere in sede di autorizzazione paesaggistica;*

*Si rammenta infine che questa Soprintendenza potrà esprimere ulteriori valutazioni di competenza nella successiva fase di progettazione, al momento della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii."*

**La Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Protezione**  
**bb.nn** in data 05/07/2019 ha ritenuto " ... di poter dichiarare verificata la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e/o nel piano regolatore generale ad esso adeguato, avendone accertato:

- a) La compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e/o dal PRG ad esso adeguato;*
- b) La congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico.*



*Quanto sopra ai soli fini paesaggistici e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni tese a migliorare l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, evitandone compromissione ed alterazione, con conseguente sminuizione del dichiarato interesse pubblico:*

- *Si premette che data la mancanza di descrizione e specifiche di una parte delle opere rappresentate in pianta (tavola 02 "planimetria generale aree di lavorazione"), le prescrizioni che seguono vengono ritenute opportune e necessarie anche per la necessaria e dovuta applicazione del principio di precauzione;*
- *Ad eccezione della strada di servizio, ogni tipo di intervento dovrà prevedersi entro il perimetro evidenziato con tratto in verde nella tavola 02 "planimetria generale aree di lavorazione" evitando quindi di interessare in ogni caso le aree tra il fiume ed il lotto stesso con ogni opera anche temporanea, aree cantiere, depositi, piste, ecc..;*
- *I movimenti di terra dovranno in generale essere rigorosamente limitati e riferiti esclusivamente alle opere da eseguire. Le eccedenze di materiale derivanti dai possibili conguagli in loco dovranno smaltirsi secondo normativa vigente;*
- *Vengano salvaguardate le specie vegetali di alto fusto esistenti segnatamente lungo la scarpata della strada provinciale provvedendo qualora necessario a spostare l'imbocco della nuova strada di servizio;*
- *Tutte le nuove scarpate e/o profili del terreno derivanti dagli interventi dovranno inerbirsi e piantumarsi con specie vegetali tipiche dei luoghi, avendo cura di effettuare gli opportuni raccordi con i profili non oggetto di intervento;*
- *Le pavimentazioni esterne a vista dovranno essere limitate all'indispensabile alla operatività dell'impianto. L'asfalto proposto come pavimentazione dovrà eseguirsi utilizzando mescole che ne garantiscano nel tempo una limitata incidenza paesaggistica e realizzarsi esclusivamente per nuova strada, per percorsi interni, per area sosta e manovra, tutto ove riservato a mezzi pesanti. Per le medesime destinazioni da utilizzare solo per mezzi leggeri prevedere ghiaia in laterizio che assicurino un duraturo inerbimento. I proposti masselli autobloccanti dovranno limitarsi esclusivamente e solo se necessari, alle aree di deposito e/o stoccaggio dei materiali;*
- *Le piantumazioni esistenti, proposte, e comunque rappresentate negli elaborati grafici all'interno del lotto dovranno integrarsi con siepe sempreverde lungo la recinzione ed aree verdi/aiuole sugli spazi non utilizzati, di dimensioni tali da assicurare inverdimento e mantenimento di piantumazione con specie vegetali di alto fusto tipiche dei luoghi;*
- *Tutte le coperture dei manufatti emergenti dal terreno, indipendentemente dai materiali che le costituiscono, dovranno risultare di coloritura marrone bruciato;*
- *Le pareti esterne di tutti i manufatti in muratura, cemento armato, cemento precompresso, pannelli prefabbricati, ecc...dovranno risultare di coloritura tenue sulla gamma delle terre variando solo ed eventualmente la tonalità a seconda delle necessità di armonizzazione;*



- *Tutte le opere metalliche a vista come recinzione, cancelli, carpenterie, fumaiolo, impianti, annessi e connessi, dovranno risultare di colore verde scuro o neutro a seconda delle opportunità di mitigazione, ad evitare comunque fenomeni riflettenti;*
- *Vengano rispettate le norme specifiche ed attivate tutte le precauzioni in merito alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.*

*Le opere relative al metanodotto con annessi e connessi, dovranno essere oggetto di specifica e separata progettazione da sottoporre a preventivo procedimento di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente competente, preannunciando fin da ora che dovranno comunque essere salvaguardate sponde dei corsi d'acqua eventualmente interessati e la vegetazione esistente”.*

Il **Comune di Force (AP)** con nota prot. n. 7668 del 15/12/2020 (pratica edilizia n. 2019/73) “... visto il parere endoprocedimentale di competenza, favorevole con prescrizioni, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche ..., visto che l'Ufficio Protezione BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno, ha fornito a seguito di specifica istruttoria il parere della Commissione locale per il paesaggio giusta Class.21AUT 443 del 05/07/2019 ...” ha comunicato, sentito l'Ufficio Protezione BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno, che “...il provvedimento finale deve conformarsi al parere della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, come definito al D.Lgs 42/2004, pertanto, qualora risultino prescrizioni contrastanti sullo stesso atto, dovranno essere rispettate quelle impartite dalla Competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche”.

In seguito a tale comunicazione la Provincia di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 21654 del 17/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 1411196 del 17/12/2020, ha chiesto al Comune di Force “...di trasmettere, con cortese sollecitudine, allo scrivente Settore e alla Regione MARCHE - P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti, apposito l'atto con le prescrizioni stabilite ai sensi del D.Lgs 42/2004, da allegare come parte integrante e sostanziale al provvedimento finale, come concordato nella conferenza di servizi del 01/12/2020”. Inoltre ha chiesto alla Regione MARCHE – P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti, “...di trasmettere, acquisito il predetto provvedimento del Comune, apposito atto con le prescrizioni stabilite ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003, da allegare anch'esso al provvedimento finale”.

Infine la Provincia ha rappresentato che che in mancanza dei predetti atti, del Comune e della Regione, è precluso il rilascio del titolo autorizzativo richiesto.

Con nota prot. n. 1124 del 19/01/2021, acquisita al prot. regionale n. 60182 del 19/01/2021, la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso per quanto di competenza, come concordato nella conferenza di servizi del 01/12/2020, di questa P.F. ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003:

- elaborati aggiornati della 4R SRL di Prot. N.1320 del 18/12/2020;



- parere del Comune di Force di Prot. N.287 del 14/01/2021.

Il Comune di Force, in particolare, nella predetta nota specifica quanto segue:

*“In riferimento al procedimento in oggetto e alla Vs. nota prot. 21059 del 09/12/2020, Vs. prot. 21654 del 17/12/2020 di trasmissione del parere favorevole della conferenza di servizi del 01/12/2020, con la presente si precisa e conferma, per quanto di competenza, parere favorevole, già espresso in sede di conferenza dei Servizi del 01/12/2020;*

*VISTO il parere endoprocedimentale di competenza, favorevole con prescrizioni, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot.16920 del 24/09/2020, acquisito al N. prot.5573 del 24/09/2020, in allegato al verbale di Conferenza dei Servizi;*

*VISTO che l'Ufficio Protezione BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno, ha fornito a seguito di specifica istruttoria il parere della Commissione locale per il paesaggio giusta Class.21AUT 443*

*del 05/07/2019 che si riporta testualmente: ...*

*Si specifica che il provvedimento finale deve conformarsi al parere della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot.16920 del 24/09/2020, acquisito al N. prot.5573 del 24/09/2020, come definito al D.Lgs 42/2004, qualora risultino prescrizioni contrastanti con la Commissione Locale per il Paesaggio della Provincia di Ascoli Piceno, che si riportano testualmente: ...”.*

Si prende atto di quanto comunicato specificando che, il presente parere favorevole, è subordinato al rilascio nell'ambito del PAUR di competenza della Provincia di Ascoli Piceno dell'autorizzazione paesaggistica.

**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno** con nota prot. n. 35499 del 01/12/2020 ha espresso le proprie valutazioni tecnico ambientali di competenza in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Si prende atto di quanto discusso in cds del 01 dicembre 2020 specificando che tale contributo, riguardante gli aspetti relativi alla valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere di riferimento per i provvedimenti di VIA e di AIA di competenza provinciale ai quali il presente provvedimento è subordinato.

### **Esito dell'istruttoria**

Per tutto quanto sopra esposto, visti l'istruttoria condotta e la decisione assunta dalla conferenza dei servizi del 01/12/2020 promossa dalla Provincia di Ascoli Piceno, si ritiene completata la fase istruttoria da cui emerge, considerando le condizioni richieste dalla



normativa di riferimento sopra citata, di poter esprimere parere favorevole al progetto definitivo denominato “*Impianto di produzione BIOMETANO ed ammendante di qualità da Forsu*” presentato dalla Società 4R srl.

Si ritiene, inoltre, di poter esprimere parere favorevole ai sensi dell’art.12, del D.Lgs. n.387/2003 e per le motivazioni sopra specificate, la Società 4R srl con sede legale a Monza (MB) in via S.M. Pelletier n. 4, 20900 – C.F. e P.IVA 08029531210 a realizzare ed esercire Impianto di produzione BIOMETANO ed ammendante di qualità da Forsu e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo “pareri pervenuti e discussi in sede di cds”.

Si specifica, infine, che il presente parere favorevole è subordinato all’acquisizione da parte della Provincia di Ascoli Piceno dell’autorizzazione paesaggistica.

Come ben specificato nel paragrafo “Il procedimento amministrativo”, il progetto in questione verrà autorizzato nell’ambito del procedimento di cui all’art. 27-bis. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - del D.Lgs. n. 152/2006 di competenza della Provincia di Ascoli Piceno. Pertanto, si ritiene che il procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 avviato con nota regionale prot. n. 1194204 del 24/10/2018 sia sostanzialmente confluito nel procedimento del PAUR (art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006) e che quindi è da ritenersi concluso e archiviato.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Pertanto il sottoscritto propone al Dirigente della PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere l’adozione del presente atto da cui non deriva né può derivare impegni di spesa a carico della Regione.

Il Responsabile del procedimento  
(Ing. Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

nessuno

